

GENERALI PREMIUM ABBINATO

Assicurazione a premi ricorrenti e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte collegato a fondi interni

Mod. GVGPREABB - ed. 06/2020

Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall' ANIA.

I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitare la comprensione dei passaggi più complessi.

Data ultimo aggiornamento: 01/06/2020

Pagina lasciata intenzionalmente libera

DEFINIZIONI

Definiamo i principali termini utilizzati:

Annualità assicurativa	La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.
Annualità di premio	Importo di premio versato dal contraente per ogni annualità assicurativa con le modalità di frazionamento prescelte.
Assicurato	Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Beneficiario	Persona fisica o giuridica a cui sono pagate da Generali Italia le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Contraente	Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.
Data di decorrenza	Data indicata in polizza, come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Fondi interni	Fondi di investimento appositamente creati da Generali Italia in funzione di prodotti di investimento assicurativi le cui prestazioni variano a seconda dell'andamento degli strumenti finanziari compresi nei fondi.
Gestione separata GESAV	Portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti da Generali Italia, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Polizza	Documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Importo che il contraente versa a Generali Italia.
Proposta di assicurazione	Documento o modulo firmato dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Generali Italia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	Unità di misura utilizzata per esprimere la parte delle prestazioni del contratto collegata ai fondi interni.
Recesso	Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Ricorrenza annuale del contratto	Anniversario della data di decorrenza
Valore complessivo netto del fondo interno	Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della quota	Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo interno alla stessa data.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 Oggetto del contratto

GENERALI PREMIUM ABBINATO prevede un'assicurazione principale per la quale, a fronte dei premi (→ [Definizioni](#)) versati dal contraente (→ [Definizioni](#)), Generali Italia paga al beneficiario (→ [Definizioni](#)), in caso di scadenza del contratto o in caso di decesso dell'assicurato (→ [Definizioni](#)) prima della scadenza, prestazioni in euro determinate in parte sulla base della rivalutazione della somma investita in gestione separata e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di determinati fondi interni (→ [Definizioni](#)).

La prestazione in caso di decesso è integrata con **assicurazioni complementari**.

Assicurazione principale

Art. 2 Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**, che viene interamente investito, al netto dei costi (→ art. 22), nella gestione separata GESAV (→ [Definizioni](#))
- un **piano di premi ricorrenti**, che vengono investiti ciascuno, al netto dei costi (→ art. 22) e della parte relativa alle assicurazioni complementari:
 - 10% nella gestione separata GESAV
 - 90% in fondi interni a scelta del contraente
- eventuali **premi unici aggiuntivi**, che vengono investiti, al netto dei costi (→ art. 22), analogamente ai premi ricorrenti.

Generali Italia può **non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi e dei successivi premi ricorrenti**. In quest'ultimo caso sarà fornita informazione scritta al contraente, senza applicazione delle penalità previste in caso di interruzione del piano di versamenti.

La parte di ogni premio investita nella gestione separata va a costituire il **capitale assicurato**. Tale importo viene indicato in polizza (→ [Definizioni](#)) relativamente al primo premio.

Reindirizzamento: trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può chiedere di modificare i fondi interni di destinazione dei premi ricorrenti successivi, mediante comunicazione scritta da inviare almeno sessanta giorni prima della ricorrenza annuale (→ [Definizioni](#)).

Art. 3 Prestazioni e garanzie

Le prestazioni previste dal contratto consistono nel pagamento:

- in **caso di vita** dell'assicurato, di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 4) alla data della scadenza contrattuale, maggiorato per la parte relativa ai premi ricorrenti di un bonus percentuale (a condizione che i premi ricorrenti siano stati regolarmente versati) applicato al capitale assicurato, e al numero di quote assicurate, pari a:
 - 1% per una durata contrattuale da 10 a 14 anni
 - 1,5% per una durata da 15 a 19 anni
 - 2% per una durata pari a 20 anni
- in **caso di decesso** dell'assicurato prima della scadenza, di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 4) alla data del decesso, sommato a un incremento dell'1% sia sul valore in gestione separata (senza applicazione della garanzia) sia sul valore in quote di fondi interni.

Solo la componente in gestione separata è coperta da **garanzia** di restituzione di un importo minimo, per cui la prestazione non può essere inferiore al capitale assicurato (→ art. 2). La garanzia opera a condizione che i premi siano regolarmente versati e **non opera** per la componente in quote.

Esempio 1

Si ipotizza una durata contrattuale pari a 20 anni. A fronte di un capitale assicurato iniziale in gestione separata pari a 1.000 euro, il capitale a scadenza minimo in gestione separata è pari a 1.000 euro. Pertanto, alla scadenza contrattuale sarà riconosciuto l'importo maggiore tra 1.000 euro e il capitale rivalutato comprensivo del bonus del 2%.

A fronte di un controvalore iniziale in quote pari a 1.000 euro, se il controvalore delle quote a scadenza è pari a 990 euro, con l'applicazione del bonus pari al 2%, l'Impresa paga 1.009,8 euro.

Esempio 2

Si ipotizza una durata contrattuale pari a 20 anni.

A fronte di un capitale assicurato iniziale in gestione separata pari a 1.000 euro, se il capitale a scadenza in gestione separata è pari a 970 euro, con l'applicazione del bonus pari al 2%, si determina un valore di 989,4.

$989,4 = 970 + 2\% = 970 + 19,4 < 1000$ (minimo garantito). In tal caso Generali Italia paga 1.000 euro per effetto dell'applicazione della garanzia di minimo a scadenza.

A fronte di un valore in quote pari a 1.000 euro, se il controvalore delle quote a scadenza è pari a 970 euro, con l'applicazione del bonus pari al 2%, l'Impresa paga 989,4 euro, senza applicazione della garanzia di minimo a scadenza.

I premi unici aggiuntivi (per la parte investita in gestione separata) incrementano il capitale assicurato.

In caso di pagamento parziale (riscatto parziale → art. 25) o di riduzione (→ art. 23), il capitale assicurato è riproporzionato.

Per la prestazione in caso di decesso, se il premio ricorrente è versato con rateazione non annuale, il capitale assicurato relativo all'annualità di premio in corso di versamento al momento del decesso è riproporzionato sulla base delle rate di premio effettivamente versate.

Art. 4 Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestione separata e fondi interni) ed è la somma di:

- a. valore in **gestione separata**:
capitale investito in gestione separata, comprensivo anche della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5),
- b. valore in **quote di fondi interni**:
capitale investito in quote di fondi interni alla data di valutazione o di evento (ad es. scadenza, decesso, riscatto), pari al numero di quote a tale data moltiplicato per il valore unitario di ciascuna quota (→ [Definizioni](#)) nel giorno di riferimento (→ art. 7),
- c. eventuali **premi non ancora investiti** alla data di valutazione, al netto dei costi (→ art. 22)

Art. 5 Clausola di rivalutazione

GENERALI PREMIUM ABBINATO prevede la rivalutazione annuale dei capitali investiti in gestione separata, in base al rendimento della stessa gestione, secondo i criteri indicati di seguito e nel Regolamento disponibile in allegato e sul sito www.generali.it.

Misura annua di rivalutazione

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto da Generali Italia (→ art. 22), entrambi espressi in punti percentuali.

La rivalutazione può essere negativa ma, per effetto della garanzia (→ art. 3), in caso di decesso e a scadenza la prestazione in gestione separata non può essere inferiore ai capitali assicurati iniziali relativi a ciascun premio versato, riproporzionati a seguito di eventuali pagamenti parziali. In caso di interruzione del versamento dei premi la garanzia non opera.

Rendimento

Generali Italia dichiara ogni anno il rendimento della gestione separata, determinato come da Regolamento.

L'anno preso a base per il calcolo è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla ricorrenza annuale del contratto (→ [Definizioni](#)).

Esempio

Se il contratto è stato stipulato a gennaio 2020, alla ricorrenza di gennaio 2021 l'anno considerato va dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

Rivalutazione annuale

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto:

- i capitali assicurati alla ricorrenza annuale precedente, riproporzionati per effetto di eventuali riscatti parziali (→ art. 25) o riduzione (→ art. 23), sono rivalutati come sopra;

- ogni capitale assicurato, determinato dal nuovo premio ricorrente e da eventuali premi aggiuntivi successivi alla ricorrenza annuale precedente e riproporzionato per effetto di eventuali riscatti parziali o riduzione, è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra la data di decorrenza (→ [Definizioni](#)) del premio e la ricorrenza annuale successiva.

Per il calcolo della prestazione in caso di decesso dell'assicurato, il capitale assicurato è rivalutato in relazione al periodo che intercorre tra l'ultima ricorrenza annuale e la data del decesso.

Nel caso di decesso dell'assicurato la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di decesso.

Art. 6 Calcolo del numero di quote di fondi interni

Il numero di quote derivante da ciascun premio versato si calcola dividendo la parte di premio investita in quote, al netto dei costi (→ art. 22), per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (→ art. 7) relativo al versamento del premio.

Art. 7 Giorno di riferimento

La valorizzazione (calcolo del valore di ogni quota → [Definizioni](#)) è effettuata il venerdì di ogni settimana. Se il giorno di riferimento è festivo, la valorizzazione avviene il primo giorno lavorativo precedente.

Il giorno di riferimento è così determinato:

Premi: giorno di valorizzazione della settimana successiva al versamento del premio o all'entrata in vigore del contratto, se successiva¹.

In caso di versamento con addebito diretto SEPA (SDD): giorno di valorizzazione della settimana successiva all'ottavo giorno lavorativo bancario successivo alla data di addebito SEPA.

Scadenza: giorno di valorizzazione della settimana precedente alla scadenza del contratto, indipendentemente dal momento di richiesta di pagamento.

Decesso: giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta di pagamento, con documentazione completa (→ art. 16).

Riscatto (→ art. 25); **recesso** (→ art. 21); **cambio fondo (switch** → art. 9): giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta.

Riattivazione: il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di versamento dei premi in arretrato.

Il valore delle quote è pubblicato ogni giorno sul sito www.generali.it.

Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede:

- servizio di scelta fondi interni, attivato direttamente da Generali Italia (→ art. 8),
- servizio di cambio fondo (switch → art. 9), attivato **su richiesta** del contraente, per il quale sono previste commissioni (→ art. 22).

Art. 8 Servizio di scelta dei fondi interni

Il contraente sceglie uno o più fondi interni tra quelli offerti da Generali Italia per investire il 90% dei premi ricorrenti e dei premi unici aggiuntivi.

I fondi interni disponibili sono:

- A.G. Global Equity
- A.G. Euro Blue Chips
- A.G. Italian Equity
- A.G. Global Bond.

E' possibile investire nel fondo interno A.G. Global Bond al massimo il 50% di ciascun premio ricorrente e aggiuntivo.

Art. 9 Servizio di cambio fondo (switch)

Dopo un anno dalla decorrenza del contratto, il contraente può scegliere di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale investito da quote di un fondo interno in quote di un altro fondo interno. A tal fine deve presentare richiesta scritta presso l'agenzia cui è assegnato il contratto.

¹ Data di versamento ed entrata in vigore sono definiti all'art. 20.

L'importo da convertire è pari al controvalore del numero delle quote del fondo interno di provenienza in base al **valore unitario** della quota di detto fondo nel giorno di riferimento (art. 7: giorno di valorizzazione della settimana successiva al ricevimento della richiesta), al netto della commissione di conversione (→ art. 22).

L'importo ottenuto a seguito della conversione viene diviso per il valore unitario delle quote dei fondi interni di destinazione nel giorno di riferimento di cui sopra.

La nuova composizione dei fondi, il numero delle quote e la relativa quotazione vengono riportati in apposita appendice.

I premi versati successivamente all'operazione di switch possono essere investiti nei fondi di destinazione previa richiesta.

Assicurazioni complementari

Art. 10 Assicurazioni complementari e norme comuni

All'assicurazione principale è abbinata l'assicurazione complementare **A.C.M.A. - I.S.**, che prevede una prestazione complementare in caso di morte accidentale, con raddoppio in caso di morte per incidente stradale.

I clienti iscritti al programma "Più Generali"² possono abbinare all'assicurazione principale, al posto dell'assicurazione A.C.M.A. - I.S., l'assicurazione complementare facoltativa **A.C.M.A. - I.S. Plus**, che prevede una prestazione complementare maggiorata.

L'assicurazione facoltativa opera solo se inserita in polizza.

Per le assicurazioni complementari valgono le seguenti **norme comuni**:

- Se alla scadenza l'assicurato è in vita o in caso di riscatto totale dell'assicurazione principale, tali assicurazioni si risolvono, non producono effetto e il relativo premio versato è acquisito da Generali Italia
- Non prevedono questionario sanitario, visite mediche o altri accertamenti

Art. 11 Assicurazione complementare caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.) - obbligatoria

Se l'assicurato decede prima dell'estinzione della assicurazione complementare, **in conseguenza diretta ed esclusiva di lesioni oggettivamente constatabili per cause accidentali esterne**, Generali Italia paga il capitale assicurato al beneficiario.

Questo capitale è raddoppiato se il decesso avviene per infortunio causato da **incidente stradale**.

Il capitale assicurato è pari a 30.000 euro. In caso di incidente stradale, il capitale è pari a 60.000 euro.

Art. 12 Assicurazione complementare caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S. Plus) - facoltativa

Al momento della sottoscrizione del contratto, i **clienti iscritti al programma di fedeltà "Più Generali"**³ possono stipulare, al posto dell'assicurazione A.C.M.A. - I.S., l'assicurazione complementare A.C.M.A. - I.S. Plus, che prevede una **maggiorazione della prestazione** complementare.

Il capitale assicurato è pari a 45.000 euro. In caso di incidente stradale, il capitale è pari a 90.000 euro.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 13 Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età pari o superiore a 80 anni e 6 mesi e le persone che alla scadenza hanno un'età pari o superiore a 90 anni e 6 mesi.

Assicurazioni complementari

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni o un'età maggiore di 70 anni.

² I termini e le condizioni d'uso del programma di fedeltà "Più Generali" sono disponibili sul sito www.generali.it.

³ V. nota 2.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 14 Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione principale non prevede limitazioni/esclusioni.

Assicurazioni complementari (A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. Plus)

Esclusioni

È escluso dall'assicurazione il decesso dovuto a lesioni causate da:

- delitto doloso del contraente o del beneficiario
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare, operazioni militari
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese c'è una situazione di guerra o similari
- eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni
- guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; è inclusa l'assicurazione se la patente è scaduta da non più di sei mesi
- incidenti di volo se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto
- stato di ubriachezza, intossicazioni per abuso di psicofarmaci e per uso di sostanze stupefacenti o allucinogene o comunque condizioni psico-fisiche alterate
- svolgimento delle attività sportive pericolose; per attività sportive pericolose si intendono attività come alpinismo e sci d'alpinismo, entrambi se in solitaria o con spedizioni extraeuropee; scalate su ghiaccio; speleologia; sport aerei (come paracadutismo, parapendio, deltaplano, ultraleggeri, aliante, volo acrobatico); sport motoristici (come automobilismo, motociclismo e motonautica); sport acquatici (come immersioni subacquee); vela d'altura; pugilato e altre forme di boxe a livello professionale e comunque ogni forma di sport estremo (come base jumping, rooftopping, parkour)
- svolgimento di attività professionali che espongono l'assicurato a specifici rischi, come il lavoro su aerei non di linea⁴, lavoro su piattaforme, ponteggi, impalcature, tetti; autista di mezzi con portata superiore ai 35 q.li; contatto con esplosivi; lavoro nell'industria mineraria; lavori subacquei
- contaminazione nucleare o chimica, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni.

È pure escluso il decesso:

- per malaria e per avvelenamenti nonché per infezioni non causate esclusivamente dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio
- per le conseguenze di interventi chirurgici e trattamenti non resi necessari dalle lesioni subite in occasione dell'infortunio.

Limitazioni

L'assicurazione non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato, precedenti o sopraggiunte, o sulla loro evoluzione
- il decesso avviene dopo un anno dalle lesioni.

⁴ Per voli non di linea si intendono voli non gestiti da una compagnia aerea registrata, come jet privati o aziendali con certificato di operatore aereo, voli per piattaforme petrolifere, servizi di aerotaxi, trasporto aereo di merci, ecc.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 15 Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**.

Se l'età dell'assicurato è indicata in modo non esatto, premi e prestazioni possono essere rettificati.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o della sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Generali Italia, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite.

Generali Italia comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 16 Richieste di pagamento a Generali Italia

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Generali Italia⁵ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto; beneficiari per il caso di decesso dell'assicurato e beneficiari per il caso di vita dell'assicurato stesso alla scadenza)
- documento di identità e codice fiscale del richiedente (se non già presentati o scaduti).

Le informazioni per la redazione delle richieste si possono trovare sul sito www.generali.it e presso le agenzie.

Documenti necessari **in caso di vita dell'assicurato a scadenza e in caso di riscatto**:

- certificato di esistenza in vita dell'assicurato, se non coincide con il contraente (in caso di riscatto) o con il beneficiario (in caso di vita dell'assicurato a scadenza)
- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato**:

- certificato di morte
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà⁶, da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico
- per le assicurazioni complementari: relazione del medico curante sulle cause e circostanze del decesso e sulle condizioni di salute dell'assicurato⁷ e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Generali Italia se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante
 - esami clinici e/o strumentali
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118)
 - verbale dell'autopsia se eseguita
 - verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi

Generali Italia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa; dopo tale termine sono dovuti gli interessi legali.

⁵ La comunicazione va inviata a Generali Italia S.p.A., Via Marocchese n. 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

⁶ Redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

⁷ È possibile utilizzare un modulo messo a disposizione da Generali Italia.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 17 Piano di versamento dei premi

GENERALI PREMIUM ABBINATO prevede il versamento di:

- un premio unico iniziale
- una successione di premi ricorrenti relativi all'assicurazione principale, da versare annualmente fino alla scadenza del contratto o fino alla data di decesso dell'assicurato, se precede la scadenza
- una successione di premi annui relativi alle assicurazioni complementari, da versare alle stesse scadenze previste per i premi ricorrenti.

La prima annualità di premio (→ Definizioni), anche se frazionata in più rate, è **dovuta per intero**.

In tutti i casi viene rilasciata quietanza dell'avvenuto versamento, con la sola eccezione dei versamenti a mezzo di addebito diretto SEPA (SDD), per i quali farà fede la comunicazione che il contraente riceve dalla banca circa l'addebito effettuato in favore di Generali Italia. I versamenti effettuati sono riportati anche nell'estratto conto annuale del periodo di riferimento.

Premi ricorrenti dell'assicurazione principale:

- i premi successivi al primo sono crescenti in base ad una percentuale pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, determinata in base al rapporto, diminuito di una unità, tra l'indice del terzo mese antecedente la scadenza di ciascun premio e quello dello stesso mese dell'anno solare precedente;

Esempio

Per calcolare la percentuale di crescita da applicare al premio del mese di gennaio 2019 si considerano l'indice ISTAT del mese di ottobre 2018 (102,4) e l'indice ISTAT del mese di ottobre 2017 (100,9). La crescita del premio, pari a 1,5%, viene così determinata:

$$\frac{102,4}{100,9} - 1 = \frac{102,4 - 100,9}{100,9} = 1,5\%$$

- se da un anno solare al successivo l'indice diminuisce, la percentuale è convenzionalmente posta uguale a zero;
- il contraente può chiedere per iscritto, almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto, in luogo dell'aumento del premio sopra descritto, di mantenere costante l'importo dei premi successivi al primo o di aumentarlo in base a una percentuale prestabilita del premio del primo anno;
- a partire dalla sesta annualità, una sola volta ogni 5 anni e a condizione che i premi siano regolarmente corrisposti, il contraente può richiedere, almeno 3 mesi prima della ricorrenza annuale del contratto, che i successivi premi ricorrenti siano costanti e pari ad un importo minore o maggiore rispetto al premio ricorrente iniziale di una percentuale pari al massimo a:
 - 25% per richieste effettuate dal sesto al decimo anno;
 - 50% per richieste effettuate dall'undicesimo al quindicesimo anno;
 - 100% per richieste effettuate dal sedicesimo al ventesimo anno, con un minimo di 50 euro di premio ricorrente, ferma la possibilità di riduzione del contratto (→ art. 23);
- le annualità di premio sono versate nella rateazione scelta dal contraente alla sottoscrizione del contratto, fermo restando che la rata minima deve essere pari a 150 euro, al netto dei diritti; la rateazione è modificabile nel corso del contratto con richiesta scritta effettuata almeno 3 mesi prima della ricorrenza annuale del contratto a partire dalla quale si desidera il cambio di rateazione. Non sono previste addizionali di frazionamento;
- ad ogni rata di premio ricorrente corrispondono un capitale assicurato iniziale e un numero di quote assicurate.

I premi annui delle assicurazioni complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. Plus sono costanti e pari a 45 euro. Tali premi non sono dovuti:

- dopo la scadenza della relativa assicurazione;
- in caso di richiesta di interruzione dell'assicurazione da parte del contraente, dopo la quinta annualità;
- in ogni caso a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente al compimento dei 74 anni dell'assicurato.

Art. 18 Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio complessivo alla conclusione del contratto: importo minimo 2.200 euro.

Premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi: importo minimo 1.000 euro;

Premio complessivo: importo massimo 250.000 euro.

La somma del premio ricorrente iniziale e del premio annuo relativo all'assicurazione complementare deve essere compresa tra 1.200,00 euro e 10.000,00 euro.

Gli importi sopra riportati si intendono tutti al netto dei diritti (→ art. 22).

I premi possono essere versati all'agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

I versamenti per:

- frazionamenti quadrimestrali, trimestrali, bimestrali e mensili per premi ricorrenti di importo annuo compreso tra € 1.800,00 e € 4.999,99
- premi ricorrenti di importo annuo compreso tra € 1.200,00 e € 1.799,99 con qualsiasi frazionamento

possono avvenire esclusivamente con la seguente modalità:

- a. con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (Sepa Direct Debit); in caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia.

In tutti gli altri casi, i versamenti possono avvenire anche:

- b. con P.O.S. o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- c. con bollettino postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato⁸;
- d. con assegno circolare intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- e. con assegno bancario o postale⁹ intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- f. con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario¹⁰;
- g. con altre modalità offerte dal servizio bancario o postale;
- h. impiego di importi di altre polizze pagati in pari data da Generali Italia.

Non è possibile versare i premi in contanti.

I premi delle assicurazioni complementari devono essere versati insieme e con le stesse modalità previste per l'assicurazione principale.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 19 Durata

Assicurazione principale

Il contratto ha una durata minima di 10 anni e massima di 20 anni.

Assicurazioni complementari A.C.M.A. - I.S. e A.C.M.A. - I.S. Plus

La durata delle assicurazioni complementari coincide con quella dell'assicurazione principale, salva l'estinzione dell'assicurazione complementare nei seguenti casi:

- sospensione del versamento dei relativi premi o dei premi dell'assicurazione principale;
- a partire dalla ricorrenza annuale successiva o coincidente al compimento del 74° anno di età dell'assicurato;
- richiesta scritta del contraente di interruzione del versamento dei premi, a condizione che siano trascorsi 5 anni dall'attivazione dell'assicurazione.

In ogni caso il contratto si estingue con il decesso dell'assicurato prima della scadenza e pertanto, eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

Art. 20 Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso quando Generali Italia ha rilasciato la polizza al contraente o gli ha inviato assenso scritto alla proposta di assicurazione (→ [Definizioni](#)).

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio, alle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza, coincidente o successiva a quella di conclusione del contratto.

Se il premio è versato dopo questa data, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.

⁸ Si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005 - Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 63 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento Ivass 40/2018, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.

⁹ In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il versamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

¹⁰ Vedi nota 8.

Se il versamento è effettuato con P.O.S., assegno o bonifico bancario, il premio si intende versato nel giorno di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto dedicato dell'intermediario.

Se il versamento è effettuato con bollettino di conto corrente postale, il premio si intende versato nel giorno della data apposta dall'ufficio postale.

Se il versamento è effettuato con addebito diretto SEPA (SDD), i premi si intendono versati, salvo il buon fine degli addebiti, nel giorno indicato in polizza per il versamento sia della prima rata di premio che di quelle successive.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 21 Recesso

Il contraente può recedere **entro trenta giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Generali Italia¹¹ o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Generali Italia rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di:

- imposte
- parte relativa al rischio corso per la durata del contratto
- spese di emissione del contratto (→ art. 22), indicate nella proposta e nella polizza.

Per la parte espressa in quote se la richiesta di recesso (→ [Definizioni](#)) avviene dopo il secondo giorno antecedente il giorno di valorizzazione, viene restituito il controvalore del numero di quote assicurate, aggiunti i costi (→ art. 22) applicati alla parte di premio espressa in quote (il controvalore è calcolato sulla base del valore unitario della quota nel giorno di riferimento, definito all'art. 7, sia in caso di andamento decrescente sia in caso di andamento crescente del fondo).

Il rimborso avviene entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna dell'originale del contratto, con le eventuali appendici.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 22 Costi

Costi sul premio dell'assicurazione principale

Diritti di emissione	10 euro 5 euro (riservato ai clienti iscritti al programma Più Generali)	
Diritti di quietanza	3 euro per ogni versamento di premio unico aggiuntivo e per i premi ricorrenti successivi al primo; in caso di modalità di versamento SDD i diritti sono ridotti a 0,50 euro	
Costi percentuali	1%	sul premio unico iniziale
	6,50%	sui premi ricorrenti, nei primi 5 anni
	4,50%	sui premi ricorrenti, tra il 6° e il 10° anno
	1%	sui premi ricorrenti, dal 10° anno
	1%	sui premi unici aggiuntivi

Costi sui premi delle assicurazioni complementari

Caricamenti	Costo percentuale	12%	A.C.M.A.-I.S. e A.C.M.A.-I.S. Plus
--------------------	--------------------------	-----	------------------------------------

¹¹ Vedi nota 5.

Costi di riduzione

Se sono state interamente versate almeno le prime 3 annualità di premio, passati 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, si applica una percentuale di riduzione sulla parte del contratto a premi ricorrenti, al valore in gestione separata e al valore in quote. Tale percentuale è determinata in base alle annualità già versate, come segue:

Annualità intere versate	3	4	Da 5
Penale di riduzione	10%	5%	0%

Costi per Riscatto

Si applicano sul valore del contratto, oltre agli eventuali costi di riduzione sopra indicati, le seguenti penali, determinate in base al momento in cui è effettuata la richiesta di riscatto e al numero di premi ricorrenti interamente versati.

Se il riscatto è chiesto prima che siano trascorse 5 annualità:

- sulla parte del contratto a premi ricorrenti: 1% del valore in gestione separata e del valore in quote moltiplicato per ogni anno e/o frazione di anno mancante alla 10° ricorrenza annuale del contratto:

Anni mancanti al decimo	Costi per riscatto
8	8,00%
7	7,00%
6	6,00%

- sulla parte del contratto relativa al premio unico iniziale: valore trattenuto relativo all'ultima rivalutazione maggiorato dell'1,5%.

Se il riscatto è chiesto tra la 5° e la 10° ricorrenza annuale:

- sulla parte del contratto a premi ricorrenti: sulla parte investita in gestione separata, valore trattenuto relativo all'ultima rivalutazione maggiorato dell'1% e sulla parte investita in fondi interni penale dell'1%;
- sulla parte del contratto relativa al premio unico iniziale, nessuna penale.

Se il riscatto è chiesto dopo la 10° ricorrenza annuale: nessuna penale.

Riscatto degli eventuali premi unici aggiuntivi:

- Se il riscatto avviene nei primi 5 anni dalla data di decorrenza di ciascun versamento: sulla parte investita in gestione separata, il valore trattenuto relativo all'ultima rivalutazione è maggiorato dell'1,5%; sulla parte investita in fondi interni la penale è dell'1,5%.
- Se il riscatto avviene trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza di ciascun versamento: nessuna penale.

Esempio

Se il riscatto viene eseguito alla terza ricorrenza annuale del contratto:

per la componente a premio unico in gestione separata (premio unico iniziale e aggiuntivi), ipotizzando un rendimento lordo della gestione separata del 4% ed un valore trattenuto base dell'1,5%, l'ultima rivalutazione attribuita è 2,5%, che, in seguito alla richiesta di riscatto, viene ulteriormente decurtata dell'1,5% ($2,5\% - 1,5\% = 1\%$);

per la componente a premio unico in quote (premi unici aggiuntivi), ad un valore in quote di 1000 euro, applicando la riduzione di 1,5 punti percentuali, corrisponde un valore di riscatto di 985 euro.

Costi per cambio fondo (switch)

Switch	
prima operazione	gratuita
ogni successiva operazione	60 euro

Costi sui fondi interni

Per maggiori dettagli si rinvia ai relativi regolamenti, disponibili in allegato e su www.generali.it, e ai rendiconti annuali, disponibili su www.generali.it.

Costi sul rendimento della gestione separata

Somma dei premi ricorrenti (al netto dei diritti) e dei premi annui relativi alla copertura A.C.M.A. - I.S.	Valore trattenuto in punti percentuali assoluti sul rendimento della gestione separata
fino a € 24.999,99	1,50
da € 25.000,00	1,40

Intervallo di rendimento della gestione separata	Punti percentuali assoluti di incremento del valore trattenuto
pari o superiore al 4,10% ed inferiore 4,20%	0,03
pari o superiore al 4,20% ed inferiore 4,30%	0,06
...	...

Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale, il valore trattenuto aumenta di 0,03 punti percentuali assoluti.

SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? SI NO

Art. 23 Interruzione del piano di versamento dei premi e prestazione ridotta

Se non sono versate almeno le prime tre annualità di premio, passati 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, i **premi ricorrenti versati sono acquisiti** da Generali Italia e il contratto resta in vigore esclusivamente per la parte derivante dal versamento del premio unico iniziale e di eventuali premi unici aggiuntivi; **l'assicurazione complementare si estingue**.

Se sono versate almeno le prime tre annualità di premio, passati 30 giorni dalla prima rata di premio non versata, il contratto resta in vigore per la **prestazione ridotta**, pari alla somma del valore in gestione separata ridotto e del valore in quote ridotto (→ art. 22).

Sulla componente a premio unico non è applicata alcuna penale.

Il **valore in gestione separata ridotto** è ottenuto applicando alla componente a premio ricorrente una riduzione percentuale (→ art. 22) alla somma dei capitali assicurati derivanti dai premi ricorrenti versati.

La percentuale di riduzione è applicata al capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza annuale che precede la data di interruzione del piano di versamento dei premi. Per le rate di premio versate tra l'ultima ricorrenza annuale del contratto e la data di interruzione del piano di versamento dei premi non si applica la rivalutazione.

Il valore in gestione separata ridotto **si rivaluta**, come previsto dalla clausola di rivalutazione (→ art. 5), ad ogni ricorrenza annuale del contratto successiva alla data di interruzione del piano di versamento dei premi.

Il **valore in quote ridotto** è ottenuto riducendo della medesima percentuale il numero di quote relativo alla componente a premio ricorrente in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non versata e moltiplicando il numero ottenuto (relativo a ciascun fondo) per il valore della quota (del fondo stesso) nel giorno di riferimento (→ art. 7).

A giustificazione del mancato versamento del premio il contraente non può, in nessun caso, opporre che Generali Italia non gli ha inviato avvisi di scadenza né ha provveduto all'incasso a domicilio, anche se ciò è avvenuto per i premi precedenti.

Il contraente non può versare ulteriori premi unici aggiuntivi se i premi ricorrenti non sono stati regolarmente versati.

Art. 24 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione

Se il versamento dei premi è interrotto, il contratto può essere riattivato entro un anno dalla scadenza della prima rata non versata; tuttavia, trascorsi 6 mesi, la riattivazione può avvenire solo su espressa richiesta scritta del contraente e accettazione scritta di Generali Italia.

La riattivazione è possibile solo dopo che i premi arretrati sono stati versati, aumentati per la parte in gestione separata degli interessi calcolati con il tasso di riattivazione per il periodo intercorso tra la relativa data stabilita per il versamento di ogni premio arretrato e quella di riattivazione.

Il tasso di riattivazione è pari al rendimento annuo conseguito dalla gestione separata nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della data di riattivazione stessa e non può essere inferiore al tasso legale di interesse applicabile alla data di riattivazione.

Gli interessi di riattivazione non si applicano alla parte di premio destinata all'investimento in quote.

La riattivazione ripristina (con effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il versamento dell'ammontare dovuto) il capitale assicurato in gestione separata e il numero di quote e la garanzia in vigore alla data di scadenza della prima rata di premio non corrisposta.

Art. 25 Riscatto dell'assicurazione principale

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione principale, inviando una comunicazione scritta a Generali Italia¹² o all'agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Riscatto totale

Si può chiedere se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- sono state versate almeno tre annualità per i premi ricorrenti.

Risolve il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data di richiesta.

Per i capitali assicurati relativi ai premi versati, rivalutati fino alla ricorrenza annuale del contratto che coincide con o precede la data di richiesta di riscatto, il valore di riscatto si determina applicando i costi previsti all'art. 22.

Per la componente in quote, il valore di riscatto è pari al prodotto tra il valore unitario della quota nel giorno di riferimento e il numero di quote assicurate, diminuito dei costi previsti all'art. 22.

Riscatto parziale

Si può chiedere se:

- l'assicurato è ancora in vita
- per la parte a premio unico, è trascorso almeno un anno dalla decorrenza e il contratto è in regola con il versamento dei premi ricorrenti
- per la parte a premio ricorrente, sono state versate interamente le prime tre annualità e l'importo richiesto eccede le disponibilità presenti nella gestione separata o nel fondo interno derivanti dai versamenti a premio unico.

L'importo di riscatto si ottiene applicando gli stessi criteri per il calcolo dell'importo di riscatto totale.

Si precisa tuttavia che, nel caso di frazionamento dell'annualità di premio, nel calcolo dell'importo di riscatto parziale non sono considerati i capitali assicurati e le eventuali quote assicurate relativi all'annualità di premio in corso di versamento.

Il contraente può richiedere di riscattare uno specifico fondo interno o gestione separata; il riscatto parziale si riferisce conseguentemente al numero di quote assicurate o ai capitali assicurati relativi al fondo o alla gestione oggetto della richiesta.

L'importo di riscatto e il valore del contratto che residua dopo il riscatto stesso non possono essere inferiori a 2.000 euro.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per la prestazione residua e le garanzie ad essa collegate; tali informazioni sono comunicate con apposita appendice.

¹² V. nota 5.

I capitali residui investiti in gestione separata continuano a rivalutarsi annualmente come da clausola di rivalutazione (→ art. 5).

Per le assicurazioni complementari non sono previsti valori di riscatto e riduzione.

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO

Art. 26 Beneficiario

Il contraente indica il beneficiario per il caso di vita dell'assicurato alla scadenza e per il caso di decesso precedente alla scadenza; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Generali Italia¹³ o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Generali Italia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento scadenza o decesso, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Generali Italia di volersi avvalere del beneficio.

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹⁴.

Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

Art. 27 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, a condizione che sia prodotto il certificato di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario). Questi atti sono efficaci nei confronti di Generali Italia solo con l'annotazione su apposita appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 28 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge¹⁵ le somme dovute da Generali Italia al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 29 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 30 Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente¹⁶.

Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A.
Via Marocchese, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV)
e-mail:generali_mediazione@pec.generaligroup.com

¹³ V. nota 5.

¹⁴ Art. 1920 del Codice civile.

¹⁵ Art. 1923 del Codice Civile.

¹⁶ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 28/2010, così come modificato dalla Legge 98/2013.

Art. 31 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o il pagamento della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Allegato 1: Regolamento della gestione separata GESAV

1. Il presente regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla società, denominato GESAV (la gestione separata). Tale regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. La gestione separata è denominata in euro.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE

3. La società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, tra cui ad esempio i fondi comuni di investimento) armonizzati.

TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI

4. Investimenti obbligazionari

L'investimento in titoli obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di investimento di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti comprenderà attività del comparto immobiliare, incluse le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore, possono inoltre essere effettuati investimenti in strumenti finanziari derivati.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della gestione separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni

potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'euro è la principale valuta dei titoli presenti nella gestione separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli anche in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

VALORE DELLA GESTIONE E ONERI

5. Il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall'Impresa, al fine di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
6. Sulla gestione separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE

7. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
8. Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della gestione separata.
9. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione separata stessa. Analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato nei dodici mesi precedenti.

Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che degli utili e dei proventi di cui al precedente paragrafo 8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE

10. La gestione separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11. Il presente regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
12. La gestione separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La fusione o la scissione persegue in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporta oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.

A) Obiettivi e descrizione del fondo

La gestione ha come obiettivo la crescita del capitale investito in un orizzonte temporale lungo ed è caratterizzata da un livello di rischio medio-alto.

La politica di investimento è volta a perseguire una composizione del portafoglio del fondo prevalentemente orientata verso strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio.

In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 50% MSCI Europe;
- 30% MSCI US;
- 10% MSCI Japan;
- 10% JP Morgan Emu Cash 3m.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio.

Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati su mercati regolamentati.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario può variare tra il 70% ed il 100% dell'investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da società appartenenti al gruppo Generali.

Il fondo può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento (di tipologie congruenti rispetto alla ripartizione prevista tra le componenti azionaria ed obbligazionaria del fondo).

Il patrimonio complessivo del fondo è investito in strumenti finanziari denominati in euro ed in valuta estera. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, principalmente nelle aree Europa, Stati Uniti e Giappone.

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e/o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

Gli strumenti finanziari obbligazionari sono espressi prevalentemente in euro; la gestione è incentrata su titoli governativi, o comunque con rating investment grade, e volta a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate.

La natura degli investimenti utilizzati comporta una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della società stessa.

Descrizione degli indici che compongono il benchmark

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari Europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari Europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice MSCI US (Morgan Stanley Capital Index US) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari statunitensi ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nel mercato finanziario statunitense. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice MSCI Japan (Morgan Stanley Capital Index Japan) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari giapponesi ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nel mercato finanziario giapponese. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu Cash 3m è rappresentativo dell'andamento del mercato monetario nell'area euro a scadenza fissa (3 mesi). L'indice è disponibile con frequenza giornaliera.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento Isvap n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento Isvap.

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995 e le specifiche disposizioni dell'Isvap, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della società.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido dei depositi bancari alla data di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per operazioni da regolare;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione.
3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo dovute alla banca depositaria;
 - spese di pubblicazione del valore della quota;
 - spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla società.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri:

1. Il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.
2. Il valore delle attività viene determinato come segue:
 - il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
 - la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
 - la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
 - le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
 - i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione;
 - il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.
3. Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.
4. Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla società, pari all'1,62% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell'articolo C).

A carico del fondo è inoltre prevista una commissione di incentivo qualora la variazione percentuale del valore della quota del fondo all'ultima valorizzazione del mese rispetto all'ultima valorizzazione dello stesso mese dell'anno precedente risulti positiva e superiore alla variazione percentuale del parametro di riferimento di cui alla lettera A), registrata nello stesso periodo.

Tale commissione di incentivo è addebitata alla prima valorizzazione successiva, in misura pari al 2% della differenza tra la sopraindicata variazione percentuale del valore della quota del fondo e la sopraindicata variazione percentuale dell'indice di riferimento e si applica al valore complessivo del fondo alla fine del mese precedente.

Restano a carico della società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

Il valore del fondo al netto delle commissioni applicate è definito valore complessivo netto del fondo.

F) Determinazione del valore della quota

La società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

La società pubblica giornalmente il valore unitario della quota su Il Sole 24 ORE.

G) Rendiconto annuale del fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'Isvap e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della società.

H) Fusione con fondi interni della società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla società, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno della società senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'Isvap e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della società. La società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 3: Regolamento del fondo interno A.G. Euro Blue Chips

A) Obiettivi e descrizione del fondo

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto.

In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 90% MSCI Europe;
- 10% JP Morgan Emu Cash 3m.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio negoziati sui principali mercati europei.

Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati sui principali mercati europei.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario può variare tra il 70% ed il 100% dell'investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da società appartenenti al gruppo Generali.

Il fondo può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento (di tipologie congruenti rispetto alla ripartizione prevista tra le componenti azionaria ed obbligazionaria del fondo).

Il patrimonio complessivo del fondo è investito in strumenti finanziari denominati in euro ed in altre valute europee. Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e/o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, o comunque con rating investment grade, e volta a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate.

La natura degli investimenti utilizzati comporta una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della società stessa.

Descrizione degli indici che compongono il benchmark

L'indice MSCI Europe (Morgan Stanley Capital Index Europe) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari Europei ed è composto dai titoli azionari a maggiore capitalizzazione nei principali mercati finanziari Europei. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu Cash 3m è rappresentativo dell'andamento del mercato monetario nell'area euro a scadenza fissa (3 mesi). L'indice è disponibile con frequenza giornaliera.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, l'investimento in strumenti finanziari, emessi da emittenti nei quali il fondo investe più del 5% rispetto al patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato, sommati fra loro non possono superare il 40% del patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato.

Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento Isvap n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento Isvap.

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 174 del 17 marzo 1995 e le specifiche disposizioni dell'Isvap, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della società.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
 - tutti i crediti nei confronti della società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo dovute alla banca depositaria;
 - spese di pubblicazione del valore della quota;
 - spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri.

1. Il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.
2. Il valore delle attività viene determinato come segue:
 - il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
 - la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
 - la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
 - le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
 - i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione;
 - il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.
3. Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.
4. Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla società, pari all'1,5% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell'articolo C).

Il valore risultante è definito valore complessivo netto del fondo.

Rimangono a carico della società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

La società pubblica giornalmente il valore unitario della quota su Il Sole 24 ORE.

G) Rendiconto annuale del fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'Isvap e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della società.

H) Fusione con fondi interni della società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla società, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno della società senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'Isvap e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della società. La società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno senza applicazione di alcuna penalità.

A) Obiettivi e descrizione del fondo

Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l'investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nel mercato italiano; il fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto.

In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 90% Milan COMIT Global;
- 10% JP Morgan Emu Cash 3m.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo azionario ed investe prevalentemente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio negoziati sul mercato regolamentato italiano.

Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, warrants e obbligazioni convertibili negoziati in mercati regolamentati appartenenti all'area euro.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario può variare tra il 70% ed il 100% dell'investimento complessivo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da società appartenenti al gruppo Generali.

Il fondo può investire in misura non superiore al 10% del patrimonio in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento (di tipologie congruenti rispetto alla ripartizione prevista tra le componenti azionaria ed obbligazionaria del fondo).

Per la componente azionaria la gestione e le scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e/o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

La gestione della componente obbligazionaria è incentrata su titoli governativi, o comunque con rating investment grade, e volta a cogliere opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di Stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate.

La natura degli investimenti utilizzati non comporta una esposizione al rischio cambio.

La società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della società stessa.

Descrizione degli indici che compongono il benchmark

L'indice è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari quotati nella Borsa italiana ed è ponderato in base alla capitalizzazione di Borsa di ogni titolo rispetto a quella totale; l'indice è calcolato sulla base dei prezzi di riferimento ed è disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice JP Morgan Emu Cash 3m è rappresentativo dell'andamento del mercato monetario nell'area euro a scadenza fissa (3 mesi). È disponibile con frequenza giornaliera.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, l'investimento in strumenti finanziari, emessi da emittenti nei quali il fondo investe più del 5% rispetto al patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato, sommati fra loro non possono superare il 40% del patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato.

Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento Isvap n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento Isvap.

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 174 del 17 marzo 1995 e le specifiche disposizioni dell'Isvap, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della società.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - il saldo liquido del deposito bancario di gestione alla data di valorizzazione, con evidenza dei versamenti riscontrati nell'intervallo di valorizzazione, i quali non contribuiscono alla determinazione della liquidità di riferimento;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione;
 - tutti i crediti nei confronti della società derivanti dalle ritenute fiscali come dal paragrafo successivo.

Tutti i dividendi e gli interessi di competenza del fondo sono al lordo delle ritenute fiscali applicabili dalle autorità fiscali; la differenza fra l'importo lordo e quello effettivamente incassato costituirà un credito nei confronti della società che verrà compensato con le commissioni di gestione addebitate al momento della valorizzazione. Le eventuali eccedenze verranno compensate alla successiva valorizzazione. Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla società.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo dovute alla banca depositaria;
 - spese di pubblicazione del valore della quota;
 - spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri:

1. Il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.
2. Il valore delle attività viene determinato come segue:
 - il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
 - la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
 - la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
 - le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente.
3. Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.
4. Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla società, pari all'1,62% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell'articolo C).

Il valore risultante è definito valore complessivo netto del fondo.

Rimangono a carico della società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

F) Determinazione del valore della quota

La società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

La società pubblica giornalmente il valore unitario della quota su Il Sole 24 ORE.

G) Rendiconto annuale del fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'Isvap e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della società.

H) Fusione con fondi interni della società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla società, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa primaria e secondaria di settore.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno della società senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'Isvap e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della società. La società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno senza applicazione di alcuna penalità.

Allegato 5: Regolamento del fondo interno A.G. Global Bond

A) Obiettivi e descrizione del fondo

Il fondo persegue l'obiettivo di un apprezzamento del capitale investito, in un orizzonte temporale medio ed è caratterizzato da un profilo di rischio medio-basso.

La gestione è prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario, con una limitata componente azionaria.

In particolare la gestione mira a massimizzare il rendimento del fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 90% JP Morgan Emu 1-3 anni;
- 10% MSCI EMU.

Caratteristiche

Il fondo è di tipo obbligazionario misto ed investe prevalentemente in strumenti finanziari di tipo obbligazionario e monetario, puntando ad una diversificazione per settori, emittenti e scadenze.

Il fondo può anche investire in strumenti finanziari di tipo azionario da un minimo dello 0% fino ad un massimo del 20% del patrimonio; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari innanzi citati.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere emessi anche da società appartenenti al gruppo Generali.

Il fondo può investire inoltre, in misura non superiore al 10% del patrimonio, in parti di OICR armonizzati e non armonizzati, questi ultimi nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa, denominati in valute di paesi appartenenti all'OCSE, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo Generali, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento.

Gli strumenti finanziari obbligazionari sono espressi prevalentemente in euro e la politica di investimento è volta a perseguire una composizione del portafoglio del fondo principalmente orientata verso titoli emessi da Stati, istituzioni sopranazionali o da altri emittenti, comunque con rating investment grade.

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, appartenenti alle aree Europa e Stati Uniti.

Le decisioni di investimento e le selezioni delle valute verranno prese dopo attenta considerazione delle politiche economiche e dei trend di mercato, con l'obiettivo di cogliere, per la componente obbligazionaria, opportunità di posizionamento del portafoglio sulla curva dei tassi di interesse dei titoli di stato e dei differenziali di rendimento offerti dai titoli corporate rispetto ai titoli governativi.

Per la componente azionaria la gestione e scelte di investimento si basano sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società, quali i dati reddituali, i piani di sviluppo e le quote di mercato. La gestione sarà prevalentemente incentrata sulle scelte di allocazione settoriale e di quelle società che forniscono prospettive di una crescita degli utili e/o di una rivalutazione dei prezzi dei titoli.

La natura degli investimenti utilizzati comporta una esposizione al rischio di cambio: la gestione terrà conto dell'andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La società può affidare il servizio di gestione del patrimonio del fondo ad intermediari abilitati a tale servizio, anche appartenenti al gruppo Generali, che opereranno sulla base dei criteri e degli obiettivi previsti dalla società e comunque conformi al presente regolamento. In ogni caso la responsabilità per l'attività di gestione del fondo nei confronti degli assicurati è esclusivamente a carico della società stessa.

Descrizione degli indici che compongono il benchmark

L'indice JP Morgan 1-3 anni è rappresentativo del mercato dei titoli di Stato dei paesi partecipanti all'Unione Monetaria Europea. È disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice MSCI Emu (Morgan Stanley Capital Index Emu) è rappresentativo dell'andamento dei titoli azionari a maggiore capitalizzazione di mercato quotati nei principali mercati finanziari dell'area euro. È disponibile con frequenza giornaliera.

B) Limiti

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Il fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dal Provvedimento Isvap n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del fondo interno esplicitati nel regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento Isvap.

Agli investimenti relativi al fondo si applicano i principi stabiliti dall'art.30, comma 3, del D.Lgs. 174 del 17 marzo 1995 e le specifiche disposizioni dell'Isvap, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della società.

C) Valore complessivo del fondo

Il valore complessivo del fondo è dato dalla differenza fra attività e passività.

1. Al fine della gestione del fondo interno verrà costituito un conto corrente dedicato per la gestione della liquidità ed un conto di deposito titoli separato.
2. Le attività sono composte da:
 - tutti gli strumenti finanziari assegnati al fondo per data operazione;
 - la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido dei depositi bancari alla data di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per operazioni da regolare;
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non percepiti fino al giorno di valorizzazione.

3. Nella determinazione del valore complessivo delle passività vengono inclusi, fra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:
 - oneri inerenti alla acquisizione ed alla dismissione delle attività del fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
 - spese di amministrazione e custodia delle attività del fondo dovute alla banca depositaria;
 - spese di pubblicazione del valore della quota;
 - spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione.

Gli eventuali crediti d'imposta sono trattenuti dalla società.

D) Criteri di valorizzazione del patrimonio del fondo

Il valore complessivo del fondo viene calcolato settimanalmente conformemente ai seguenti criteri:

1. Il calcolo si riferisce al valore delle attività e delle passività del giorno di valorizzazione, che coincide con il venerdì di ogni settimana ovvero, nel caso in cui tale giorno fosse festivo, con il primo giorno lavorativo precedente.
2. Il valore delle attività viene determinato come segue:
 - il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati al valore nominale;
 - la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
 - la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo alla data del giorno di valorizzazione;
 - le quote di OICR sono valutate al valore del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
 - i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento sono convertiti in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione - il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.
3. Gli strumenti finanziari derivati e i pronti contro termine che costituiscono della passività sono valorizzati in base agli stessi criteri visti al punto 2, relativamente agli strumenti negoziati e non negoziati su mercati regolamentati.
4. Il valore delle altre passività viene valorizzato al valore nominale.

E) Commissioni

Sono a carico del fondo le spese, dirette ed indirette, di seguito indicate:

- una commissione di gestione, applicata dalla società, pari all'1,02% su base annua del valore complessivo del fondo stesso calcolata con riferimento al giorno di valorizzazione;
- le spese indicate al punto 3) dell'articolo C).

La commissione di gestione e le spese innanzi citate vengono prelevate, successivamente ad ogni valorizzazione, dal conto corrente bancario di cui al punto 1 dell'articolo C).

Il valore risultante è definito valore complessivo netto del fondo.

Rimangono a carico della società eventuali spese derivanti dall'affidamento ad intermediari abilitati del servizio di gestione.

Il valore del fondo al netto delle commissioni applicate è definito valore complessivo netto del fondo.

F) Determinazione del valore della quota

La società calcola il valore unitario della quota ogni settimana dividendo il valore complessivo netto del fondo, determinato nei termini e con le modalità di cui ai precedenti punti D) ed E), per il numero delle quote partecipanti al fondo entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

La società pubblica giornalmente il valore unitario della quota su Il Sole 24 ORE.

G) Rendiconto annuale del fondo

Il fondo redige alla fine dell'esercizio annuale il rendiconto della gestione, comprensivo del confronto tra le variazioni del valore della quota del fondo e l'andamento dell'indice di riferimento di cui alla lettera A), che viene sottoposto al giudizio di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Tale rendiconto, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione, viene inviato all'Isvap e depositato presso la sede legale e tutte le agenzie della società.

H) Fusione con fondi interni della società

È possibile la fusione con altri fondi interni, costituiti dalla società, aventi comunque caratteristiche simili al presente fondo interno.

La fusione ha lo scopo di perseguire l'ottimizzazione della redditività del fondo in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende del fondo stesso, anche con riferimento ad eventuali significative modifiche introdotte alla normativa di riferimento.

L'operazione di fusione è effettuata a valori di mercato, attribuendo ai contraenti un numero di quote del fondo incorporante il cui controvalore complessivo è pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal contraente del fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei contraenti. Il regolamento del fondo interno di destinazione sarà comunicato a tutti i contraenti. Gli effetti della fusione saranno sospesi per novanta giorni dalla data di comunicazione; entro tale termine il contraente ha la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno della società senza applicazione di alcuna penalità.

I) Modifiche al regolamento


Eventuali modifiche al presente regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il contraente.

Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'Isvap e contestualmente depositate presso tutte le agenzie della società. La società provvede anche a darne comunicazione a tutti i contraenti.

L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine i contraenti hanno la possibilità di sciogliere il contratto o trasferire le disponibilità presso altro fondo interno senza applicazione di alcuna penalità.

Sommario

DEFINIZIONI.....	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	4
Art. 1 Oggetto del contratto.....	4
Assicurazione principale	4
Art. 2 Premi e loro investimento.....	4
Art. 3 Prestazioni e garanzie	4
Art. 4 Valore del contratto.....	5
Art. 5 Clausola di rivalutazione	5
Art. 6 Calcolo del numero di quote di fondi interni.....	6
Art. 7 Giorno di riferimento.....	6
Servizi connessi all'assicurazione principale.....	6
Art. 8 Servizio di scelta dei fondi interni	6
Art. 9 Servizio di cambio fondo (switch)	6
Assicurazioni complementari.....	7
Art. 10 Assicurazioni complementari e norme comuni	7
Art. 11 Assicurazione complementare caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S.) - obbligatoria	7
Art. 12 Assicurazione complementare caso morte accidentale con raddoppio in caso di morte per incidente stradale (A.C.M.A. - I.S. Plus) - facoltativa.....	7
CHE COSA NON È ASSICURATO?	7
Art. 13 Persone non assicurabili	7
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	8
Art. 14 Esclusioni e limitazioni	8
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	9
Art. 15 Dichiarazioni	9
Art. 16 Richieste di pagamento a Generali Italia.....	9
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	10
Art. 17 Piano di versamento dei premi	10
Art. 18 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	10
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	11
Art. 19 Durata.....	11
Art. 20 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	11
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?.....	12
Art. 21 Recesso.....	12
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	12
Art. 22 Costi	12
SONO PREVISTI RISCATTI E RIDUZIONI? <input checked="" type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO	14
Art. 23 Interruzione del piano di versamento dei premi e prestazione ridotta	14
Art. 24 Ripresa del piano di versamento dei premi: riattivazione	15
Art. 25 Riscatto dell'assicurazione principale.....	15
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	16
Art. 26 Beneficiario.....	16
Art. 27 Cessione, pegno e vincolo.....	16
Art. 28 Non pignorabilità e non sequestrabilità	16



Art. 29 Rinvio alle norme di legge	16
Art. 30 Foro competente.....	16
Art. 31 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	17
ALLEGATI	18
Allegato 1: Regolamento della gestione separata GESAV	18
Allegato 2: Regolamento del fondo interno A.G. Global Equity	20
Allegato 3: Regolamento del fondo interno A.G. Euro Blue Chips.....	23
Allegato 4: Regolamento del fondo interno A.G. Italian Equity	27
Allegato 5: Regolamento del fondo interno A.G. Global Bond.....	30

